

VERBALE DI ACCORDO
=====

Il giorno 18 Dicembre 1969, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena,

t r a

l'Associazione degli Industriali stessa rappresentata ai fini del presente atto, dal Dott. Giacomo Rossetti in rappresentanza della Ditta Maglificio Modenese Annoni Carlo & C. di Modena, in persona del Titolare Sig. Carlo Annoni

e

la FILTEA-CGIL, Sindacato Prov.le, in persona del Sig. Ivo Ferraresi - la FILTA - CISL, Sindacato Prov.le in persona del Sig. Romano Artioli in rappresentanza delle maestranze, si è convenuto quanto segue:

- 1) - A partire dal 1° Gennaio 1970 verrà corrisposto a tutti i dipendenti, esclusi i telaristi "cotton", un premio di L. 80 orarie. La misura di tale premio verrà elevata, a partire dal 1° Novembre 1970, a L. 90 orarie.
- 2°) - Ai telaristi "Cotton" sarà corrisposto un premio di L. 115, a partire dal 1° Gennaio 1970, e di L. 125 a partire dal 1° novembre 1970.
- 3°) - La condizione di miglior favore di cui al punto 3) dell'accordo 7 luglio 1966 relativa alle tre giornate di ferie, oltre quanto stabilito dal vigente contratto collettivo di lavoro, viene elevata a 4 giornate.
- 4°) - Fermo restando quanto previsto al punto 4) dell'accordo 7.7.66 in materia di rimborso spese di viaggio ai dipendenti residenti fuori del Comune di Modena, sarà corrisposto a tutti i dipendenti un rimborso di L. 500 mensili per spese di trasporto urbano.
- 5°) - Ai lavoratori assenti per infortunio sarà corrisposto a partire dal 6° giorno di assenza continuativa, il 20% della normale retribuzione giornaliera ad integrazione del trattamento in atto. Il trattamento previsto dal presente punto non è cumulabile con altri analoghi trattamenti derivanti da eventuali, future norme di legge e di contratto.
- 6°) - In conformità a quanto disposto dal punto 1) art.3, dell'accordo interconfederale 18/4/66, saranno effettuati incontri fra la Direzione e la C.I., a richiesta della stessa, per l'esame dell'ambiente di lavoro, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza. In occasione di tale esame le parti potranno avvalersi della consulenza dell'Enpi ovvero di sanitari di fiducia, esperti in medicina del lavoro designati preventivamente.
La C.I. potrà altresì chiedere la presenza di uno o più dipendenti dell'Azienda indicati dalla stessa. Sulla base delle risultanze degli esami di cui sopra, la Direzione darà corso ai provvedimenti suggeriti.

- 7°) - A tutti i lavoratori sarà concesso, nel corso della mattinata, una pausa retribuita di 10 minuti.
- 8°) - L'Azienda, con il Saldo del mese di Gennaio 1970 e con le modalità che verranno concordate, tratterrà a tutti i dipendenti una "Quota di servizio contrattuale" di L. 1.000 (mille) da devolvere ai Sindacati firmatari del presente accordo.
- 9°) - Il presente accordo che annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi aziendali istituiti presso la Ditta Maglificio Modenese - salve, in ogni caso, le condizioni di miglior favore - decorre dal 1° gennaio 1970 e scadrà il 31 dicembre 1970.
- 10°) - Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato, ove non venga disdetto due mesi prima della scadenza.
- In caso di disdetta resterà comunque in vigore sino a che non sarà sostituito da un successivo accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

(seguono firme)

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

